DISTINZIONE DEI MAGISTRATI SECONDO LE FUNZIONI. TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MAGISTRATURA

Art. 5

Conferimento di uffici direttrici a magistrati di Corte di appello

Sono conferiti per anzianita' e per merito a magistrati di Corte di appello i seguenti uffici direttivi:

1) di presidente dei Tribunali e di procuratore della Repubblica presso i Tribunali medesimi;

2) di pretore nelle Preture nelle quali, secondo la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono attualmente assegnati primi pretori.

Versione in vigore dal 29 giugno 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura
Estremi	Legge 24 maggio 1951, n. 392
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/distinzione-dei-magistrati-secondo-le-funzioni-trattamento-economico/art-5-conferimento-di-uffici-direttrici-a-magistrati-di-corte-di-appello

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it